

ANCI LIGURIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Delibera del 13/11/2020, inerente il punto 7 all'ordine del giorno: Bilancio di verifica di Anci Liguria al 30 settembre 2020

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'art. 6 dello Statuto di Anci Liguria, approvato dall'Assemblea Congressuale del 9 giugno 2016;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 6, T.U.P.S., è possibile costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.P.S., Anci Liguria deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; vi provvede in data odierna in quanto l'evoluzione giuridica di Anci Liguria in Amministrazione Pubblica si è sviluppata successivamente. Inoltre, tale atto è stato interpretato quale disposizione ordinatoria e non perentoria come anche sostenuto da varia dottrina;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui Anci Liguria non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra rilevano le sottoindicate partecipazioni:

**– AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L., per quota pari al 22,80%,**

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 ha inteso salvaguardare l'azione dei GAL, ove organizzata in forma societaria, prevedendo espressamente che sia "fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4, comma 6), nonché "società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni" (art. 26 comma 2) (cfr. Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0058781 del 18/10/2017 a firma del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in risposta ad espresso quesito formulato da Regione Piemonte);

CONSIDERATO l'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2016 stabilisce che "gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine";


CONSIDERATA la nota del G.A.L. Langhe Roero Leader Prot. 263/2017 del 6/11/2017 inviata ai propri soci pubblici, nella quale si richiamano il quesito della Regione Piemonte e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui, tra l'altro, dopo aver menzionato gli articoli 4 c.6, 26 c. 2 e 20 c.2, si afferma che "non è nella disponibilità dei soci modificare alcuni tratti fondamentali di carattere organizzativo o gestionale della struttura (...) e, dunque, in ultima analisi, non è possibile incidere sui parametri individuati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini dell'attivazione dei Piani di razionalizzazione";

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, Anci Liguria non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO della proposta assembleare della Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.R.L: di procedere ad immediata riduzione dell'organo di gestione a cinque unità così come previsto dal D.Lgs. 175/2016 art. 11, c. 3.

### DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da Anci Liguria alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate da Anci Liguria;
- III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- IV. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- V. di pubblicare sul sito di Anci Liguria nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente in materia.

  
ANCILIGURIA  
Direttore Generale  
Piazza Ducale  
Pierluigi Vignati  
P.zza Matteotti 105 GENOVA  
Cod. Fisc. 0160105

## **Allegato A**

-Società partecipata:

**AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.R.L.**

-Forma giuridica:

Società a responsabilità limitata

-Codice fiscale:

01094850995 del Registro Imprese di Genova

-Oggetto sociale:

Organizzazioni economiche di promozione e sviluppo attività ambiente rurale, sviluppo turistico e agrituristico dal 23/01/1998.

-Tipologia di partecipazione:

Partecipazione diretta.

-Quote possedute da Anci Liguria:

22,8% (costo di acquisizione Euro 20.517,00).

